

**REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA INTERNA PER IL CONFERIMENTO
IN VIA SOSTITUTIVA DEGLI INCARICHI**

ALLEGATO agli Indirizzi generali per la disciplina delle designazioni,
nomine e revoche dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20 luglio 1994 e successive modificazioni.

Approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 25 febbraio 2016

Art.1
Oggetto e finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano le procedure interne e individuano gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo in cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 39/2013, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.
2. Nel caso in cui un organo del comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.

Art.2
Obblighi successivi al conferimento di incarichi

1. Tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dal D. Lgs. 39/2013, assunti dagli organi o dai dirigenti del Comune, debbono essere trasmessi entro sette giorni dalla loro adozione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Art. 3
Contestazione nullità incarichi

1. Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione è attribuita la funzione di contestazione dell'esistenza di eventuali cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi e il correlato potere di denuncia alle competenti autorità.
2. Nel caso venga accertata la violazione delle disposizioni richiamate al precedente articolo 1, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dopo avere accertato la nullità, comunica la circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato.
3. Entro sette giorni dalla comunicazione l'organo conferente può inviare eventuali note controdeduttive, rispetto alle quali il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà esprimersi entro i successivi cinque giorni.
4. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dà avvio, nel caso di conferma della contestazione di nullità, alla procedura di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite, nonché alla procedura sostitutiva di cui al seguente articolo 5.
5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento delle nomine viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente.

Art. 4
Organi surroganti

1. Gli organi surroganti sono individuati:
 - a) nel Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
 - b) nella Giunta Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
 - c) in un Vicepresidente del Consiglio Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal presidente del Consiglio Comunale;
 - d) un Dirigente individuato dal Direttore Generale se l'affidamento nullo sia stato operato da un altro Dirigente.

Art. 5

Procedura sostitutiva

1. Entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.
2. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno affidare l'incarico, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni.
3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.

Art. 6

Dichiarazioni

1. Prima di assumere un incarico attribuito dal Comune, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013.
2. La presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
3. L'organo che conferisce l'incarico acquisisce preventivamente alla nomina la dichiarazione dell'interessato e la trasmette tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
4. La dichiarazione falsa, accertata dalla amministrazione comunale, comporta la inconferibilità di qualsiasi incarico di cui al D. Lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, fermo restando ogni altra responsabilità.
5. La dichiarazione deve essere presentata anche nel corso dell'incarico con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno.
6. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'ente nell'apposita sottosezione "Disposizioni generali" della sezione "Amministrazione trasparente".